

Disegno di legge: “Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere delle stesse nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate nel corso della vita, nonché il patrimonio di relazioni personali di ogni persona anziana.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene politiche per favorire l'invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona anziana, riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderli protagonisti del proprio futuro.
3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli per una piena inclusione sociale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alla vita sociale allo scopo di migliorare la qualità della vita.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati a favore delle persone anziane negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile solidale, dello sport e del tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del Terzo settore.
2. La programmazione regionale degli interventi di cui al Comma 1 inserita nel Piano sociale regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n 26(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa l.r. 26/2009.
3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nella programmazione regionale di settore.

Art. 4

(Formazione permanente)

1. La Regione promuove la partecipazione a processi educativi, l'attività ricreativa e la formazione lungo tutto l'arco della vita, per far vivere da protagonisti alle persone anziane il proprio futuro, ed in particolare:
 - a. Incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere.
 - b. Sostiene le attività delle università della terza età comunque denominate.
 - c. Valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie dinamiche nonché il il Nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
2. La Regione, per le per le azioni di cui al Comma 1 può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare percorsi formativi finalizzati a:
 - a. Progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;
 - b. Ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie – digital divide – e le disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
 - c. Promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
 - d. Perseguire la sicurezza stradale e domestica;
 - e. Facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

Art. 5

(Prevenzione e benessere)

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Le Regione, a tal fine, può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.
 - a. La Regione promuove inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva per prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
 - b. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine delle stesse sono favoriti gli strumenti di prossimità e socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni dei servizi, interventi e di azioni sociali presenti nel territorio regionale.

Art. 6

(Cultura e turismo sociale)

1. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare, l'accesso a eventi di teatro, cinema mostre e musei. A tal fine la Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del Terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e il loro senso di appartenenza alla comunità.

Art. 7

(Impegno e volontariato civile)

1. La Regione al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.
3. I progetti sociali di cui al Comma 2 possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del Terzo settore. Tali progetti, devono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale.
4. Alle persone anziane aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15(Disciplina del volontariato) o alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) gli enti locali, tramite le stesse organizzazioni o associazioni, possono riconoscere alle persone anziane stesse un rimborso forfettario per le spese sostenute. Gli enti locali possono, altresì, concedere alle stesse persone anziane, agevolazioni e aiuti fruibili in servizi erogati dagli enti locali promotori dei progetti stessi.
5. La Regione sostiene progetti sperimentali o promuove convenzioni tra enti pubblici e soggetti del Terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

Art. 8

(Azioni dell'impegno civile)

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza in particolare, attraverso le seguenti azioni:
 - a. Accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
 - b. Supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
 - c. Attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
 - d. Sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
 - e. animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
 - f. conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà di uso pubblico;
 - g. iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
 - h. assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
 - i. assistenza sociale e culturale negli ospedali e nei carceri;
 - l. attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
 - m. interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
 - n. campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art.9

(Gestione di terreno comunale)

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura, e in generale la cura dell'ambiente naturale.
2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
3. I comuni possono revocare, in ogni momento, l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.

Art. 10

(Nuove tecnologie)

1. La Regione sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali: card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche anche per consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del Terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:
 - a. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di _____derivanti dal _____Cap _____U.P.B. _____
 - b. L'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera "c" della vigente legge regionale di compatibilità.
2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.